



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE
PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

Divv. II e V
Prestazioni e contributi degli Enti pubblici di previdenza
obbligatoria

ALL'INPS

- Direttore generale

e, p.c.:

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

- Dipartimento della Funzione Pubblica
UORCC.PA

Servizio per l'organizzazione degli uffici
ed i fabbisogni del personale delle
pubbliche amministrazioni, la
programmazione delle assunzioni, il
reclutamento, la mobilità e la
valutazione

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

- IGOP

MA009 – A001 - 11367

OGGETTO: Art. 2, comma 11, del d.l. 95/2012, convertito dalla legge 135/2012, come modificato dal d.l. 101/2013, convertito dalla legge 125/2013 – Piano di razionalizzazione degli assetti organizzativi e riduzione della spesa di personale.

Con riferimento alla nota di codesto Istituto n. 11133 del 23.09.2014, con la quale sono state poste alcune questioni concernenti le posizioni eccedentarie da individuare, nell'Istituto, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo della riduzione della spesa di personale, si comunica quanto segue.

Successivamente alla determinazione commissariale n. 97 del 16 giugno 2014, con la quale l'Istituto ha rilevato le eccedenze del personale - distinte per aree e profili - nonché definito le modalità di determinazione delle posizioni eccedentarie, la tempistica del collocamento a riposo e dei criteri di individuazione dei dipendenti da ricomprendere nelle liste, sulla base delle determinazioni esecutive adottate dal Direttore generale si è proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro, con preavviso di sei mesi e con effetto dal 1° febbraio 2015 nei confronti:

1. dei dipendenti che hanno maturato i requisiti pensionistici entro il 31/12/2011 (requisiti ante "riforma Fornero");
2. dei dipendenti che hanno maturato o matureranno entro il 1° febbraio 2015 i nuovi requisiti pensionistici previsti dalla "riforma Fornero" (art. 24 del d.l. 201/2011);
3. per il completo riassorbimento delle residue eccedenze, dei dipendenti che hanno dato la propria disponibilità al collocamento a riposo sulla base delle misure previste dall'art. 2, comma 11,

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Via Flavia, 6 - 00187 Roma

Tel. 0646832527 Fax 0646832879

e-mail div05Previdenza@lavoro.gov.it

58

lett. a), del d.l. 95/2012 (prepensionamento in base ai requisiti pensionistici ante "riforma Fornero" maturati in modo da comportare la decorrenza entro il 31 dicembre 2016).

Nel corso dell'applicazione di tale piano di riduzione del personale l'Istituto ha tuttavia evidenziato talune criticità.

In particolare, l'INPS ha posto l'attenzione su due categorie di dipendenti che, ancorché maturino i requisiti pensionistici in base alle regole ordinarie, se inseriti tra i destinatari dei provvedimenti di esubero configurerebbero situazioni di significativa disparità di trattamento. Tali categorie sono rappresentate da:

- a) soggetti che maturano i requisiti pensionistici ai sensi dell'art. 24 del d.l. 201/2011, ma che non raggiungeranno al 31 gennaio 2015 un'età anagrafica tale da evitare la riduzione percentuale del trattamento ai sensi del comma 10 del citato articolo 24;
- b) soggetti di sesso femminile, iscritti all'AGO, che hanno maturato il diritto a pensione di vecchiaia al raggiungimento del 60° anno di età entro il 31/12/2011, in base alla normativa precedente alla riforma pensionistica di cui al predetto decreto, ovvero al compimento dei 63 anni e 9 mesi di età, in base alla normativa vigente, con il numero minimo di anni di contribuzione (20 anni). Per tali soggetti, l'ordinamento pensionistico prevede un'età anagrafica inferiore rispetto a quella del personale civile di sesso femminile iscritto ai fondi esclusivi dell'AGO (gestione ex INPDAP).

A causa della coesistenza, all'interno dell'odierno INPS, di personale iscritto a due diversi regimi pensionistici - quello dell'AGO e quello esclusivo dell'AGO (gestione ex INPDAP) - la disparità di trattamento è rappresentata dal fatto che, per effetto delle disposizioni di prepensionamento, verrebbe ad essere collocato a riposo il personale con minore età anagrafica (ovvero quello iscritto all'AGO). La predetta disparità di trattamento è ancor più evidente laddove si consideri che le donne iscritte all'AGO sarebbero penalizzate anche rispetto all'intero personale di sesso maschile che matura, con requisiti anagrafici più elevati, il diritto alla pensione di vecchiaia.

Tutto ciò premesso, e rilevato che le circolari - richiamate dall'INPS - del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3 del 2013 e n. 4 del 2014, emanate in materia di pensionamenti in caso di soprannumero, non sembrano tener conto della particolarità della iscrizione assicurativa dei dipendenti dell'INPS si ritiene condivisibile la richiesta dell'Istituto volta a conseguire l'obiettivo della riduzione del personale eccedentario escludendo le posizioni dei due gruppi di soggetti sopra citati e facendo invece ricorso alla risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del personale che abbia dichiarato la propria disponibilità al collocamento a riposo ancora presente nella apposita graduatoria, che ha maturato, o maturerà, entro il 31 gennaio 2015, i requisiti pensionistici in deroga all'art. 24 del d.l. 6 dicembre 2011, n.201. Ciò al fine di consentire alle singole dipendenti di vedersi non inficiato il proprio esclusivo diritto ad accedere, secondo le regole della gestione cui sono iscritte, al trattamento pensionistico di vecchiaia. E' poi per loro possibile, eventualmente, richiedere di permanere in attività lavorativa, fino alla età pensionabile di vecchiaia prevista per i dipendenti di sesso maschile, secondo il sistema ordinamentale delle diverse gestioni presenti in INPS, laddove la lavoratrice lo ritenga necessario al fine di costruirsi una posizione pensionistica più adeguata nella misura. Sarà, pertanto, cura dell'Istituto verificare prioritariamente l'accoglimento delle istanze di collocamento a riposo, presentate su base volontaria.

Quanto sopra pare supportato, comunque, dai criteri di carattere generale enunciati proprio nella predetta circolare n. 3 del Dipartimento della funzione pubblica, laddove è sottolineato che, nell'attuazione dei prepensionamenti, vanno tenuti presenti, da un lato, il principio di arrecare il "*minor pregiudizio dal punto di vista pensionistico degli interessati*" (par. 4) e, dall'altro, "*l'interesse dei dipendenti a non veder pregiudicate le proprie aspettative professionali*" (par. 5).

In considerazione della necessità di fornire alle PP.AA. omogenei indirizzi applicativi concernenti la riduzione della spesa di personale, si trasmette la presente nota anche al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - IGOP.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Concetta Ferrari)



